

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N.3171/1292

STATUTO

Articolo 1

La denominazione della Società è "LAY LINE GENOMICS - S.p.A.", per brevità "LLG S.p.A."

Articolo 2

La Società ha sede in Roma. Ai sensi di legge potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia sia all'Estero, sedi secondarie.

Articolo 3

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato e risultante dal libro dei soci, od in mancanza di tale indicazione, presso la sede sociale.

Articolo 4

La Società ha per oggetto l'ideazione, la formulazione, l'attuazione, la gestione e lo sviluppo di tecnologie, di metodi, di processi, di programmi e di progetti di ricerca scientifica e tecnologica sia di base, che applicata, industriale o precompetitiva, in ogni settore o disciplina, ivi compresa l'informatica, la fisica e la biologia anche molecolare.

La società potrà operare anche in collaborazione con Enti e strutture di ricerca sia pubblici che privati, anche mediante iniziative volte alla formazione professionale, nonché produrre e commercializzare documenti audiovisivi relativi alle attività sopraindicate.

Essa potrà inoltre acquistare, cedere, alienare licenze, conoscenze, diritti di proprietà industriale e quanto altro inerente e relativo al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, nell'ambito delle proprie competenze, potrà svolgere attività di servizi a favore di terzi, come pure attività per conto terzi.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in via non prevalente, la Società può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;
- assumere in Italia e/o all'Estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre Società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi aventi scopo analogo od affine a quello della Società o comunque ritenuto necessario od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, e gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime.

In ogni caso, alla Società è espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni), l'attività fiduciaria, le attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (e successive modificazioni), le attività di intermediazione finanziaria il cui esercizio è riservato ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di Banche o di intermediari finanziari, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e le altre attività riservate ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modificazioni) ed ogni e qualsiasi altra attività riservata dalla leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni od abilitazioni.

Articolo 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 6

1. Il capitale sociale è determinato in Euro 347.892,79 (trecentoquarantasettemilaottocentonovantadue

virgola settantanove) diviso in n. 809.053,00 (ottocentonovemilacinquantatre) azioni nominative aventi un valore nominale di Euro 0,43 (zero virgola quarantatre) ciascuna, di cui 719.030 (settecentodiciannovemilatre) azioni ordinarie e 90.023 (novantamilaventitre) azioni privilegiate aventi i seguenti requisiti:

- a) in caso di scioglimento della società, in sede di riparto del patrimonio netto, le azioni privilegiate verranno rimborsate in via prioritaria rispetto alle azioni ordinarie sino all'ammontare corrispondente a quanto versato in relazione alla sottoscrizione di dette azioni (quota capitale e sovrapprezzo); verranno quindi rimborsate le azioni ordinarie in base al valore nominale e l'eventuale eccedenza verrà ripartita pariteticamente tra le azioni delle due categorie;
 - b) in caso di distribuzione di dividendi, qualora siano rinvenienti da cessioni di attività e/o beni tra i più rilevanti, alle azioni privilegiate verranno corrisposti, in via prioritaria rispetto alle azioni ordinarie, dividendi in misura corrispondente a quanto versato in relazione alla sottoscrizione di dette azioni (quota capitale e sovrapprezzo); i dividendi ulteriori verranno quindi corrisposti alle azioni ordinarie fino a concorrenza del valore nominale delle stesse e l'eventuale residuo verrà ripartito pariteticamente tra le azioni delle due categorie;
 - c) il diritto di collocamento in via prioritaria rispetto alle azioni ordinarie in caso di quotazione in mercati regolamentati.
2. La Società ha facoltà di emettere warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants.
3. Gli Amministratori hanno la facoltà di:
- a) aumentare in una o più volte, entro il 31 dicembre 2007, il capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di Euro 13.569,00 (tredicimilaseicentocinquantanove virgola zero zero), corrispondente a numero 13.569 (tredicimilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da offrirsi in sottoscrizione alla pari ai membri del Comitato Scientifico, ai membri del Consiglio di Amministrazione (attuali o passati) con incarichi operativi, ai dipendenti, ai collaboratori, ai ricercatori anche non dipendenti o esterni che, a qualunque titolo, abbiano apportato un contributo rilevante per lo sviluppo e la crescita della società, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti e dei portatori di obbligazioni convertibili, delegando altresì il consiglio di amministrazione all'individuazione dei destinatari ed all'assegnazione delle stesse, in conformità, anche quanto a termini per la sottoscrizione e modalità, al piano di *stock option* allegato sotto la lettera "B" al verbale di assemblea straordinaria in data 27 aprile 2006;
 - b) aumentare in una o più volte, entro il 26 aprile 2011, il capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di Euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero), corrispondente a numero 105.000 (centocinquemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e sovrapprezzo di euro 6,30 (sei virgola trenta) per azione, da offrire in sottoscrizione al Management della società, costituito dall'Amministratore Delegato, dal Direttore della Ricerca, dal Responsabile del Business Development e dal Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti e dei possessori di obbligazioni convertibili, in conformità, anche quanto a criteri, termini per la sottoscrizione e modalità, al piano di *stock option* allegato sotto la lettera "B" al verbale di assemblea straordinaria in data 27 aprile 2006.
- Ove gli aumenti di capitale, come sopra delegati al Consiglio di Amministrazione, non risultassero interamente sottoscritti entro i termini stabiliti, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di n.200.000 (duecentomila) obbligazioni

convertibili in azioni ordinarie della Società del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zerozero), nonché l'aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero), mediante emissione di massimo n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie, riservato esclusivamente alla conversione dei titoli obbligazionari convertibili, ai possessori dei quali è attribuito il diritto di convertire entro il primo gennaio duemilanove, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci in data 8 marzo 2004 e della delibera di assemblea straordinaria in data 30 novembre 2005.

Articolo 7

Eccettuate le ipotesi di cui all'articolo 9 in cui è escluso il diritto di prelazione, dal momento in cui ricorrono i presupposti per l'invio della prima comunicazione al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico al fine di dar corso al meccanismo previsto nell'articolo 9 per consentire ai soci di decidere se esercitare la prelazione, ciascun socio avrà la facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico l'immediata conversione delle proprie obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrants o warrants, in azioni ordinarie ai termini dei regolamenti applicabili in ogni momento considerato.

La richiesta dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico a mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata dal titolare dei titoli unitamente ai relativi certificati rappresentativi.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta dovrà provvedere ad annullare i certificati ricevuti ed emettere per pari valore nominale tante azioni ordinarie secondo quanto previsto nei regolamenti applicabili in ogni momento considerato.

La Società potrà acquisire fondi dai soci con obbligo di rimborso, in conformità alle direttive emanate con la deliberazione 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ovvero disposizioni attuative e/o modificative: questa forma di finanziamento sarà fruttifera o meno di interessi in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e potrà essere effettuata dai soci anche in misura non proporzionale alle partecipazioni sociali rispettivamente detenute nella Società.

Articolo 8

In caso di aumento del capitale, anche per effetto di emissione di obbligazioni convertibili in azioni o cum warrants, o per effetto di emissione di warrants, le nuove azioni e/o le nuove obbligazioni convertibili saranno riservate in opzione ai soci, agli obbligazionisti od ai titolari di warrants, possessori, rispettivamente, delle azioni, delle obbligazioni convertibili preesistenti o dei warrants, come, tra l'altro, disposto dall'articolo 2441 del Codice Civile e fermo restando che sui diritti di opzione inerenti gli aumenti di capitale non esercitati dai soci, dagli obbligazionisti o dai possessori di warrants che ne sono titolari spetta, ai sensi del successivo articolo 9, il diritto di prelazione da parte degli altri soci, dei possessori di obbligazioni convertibili e/o di warrants.

Qualora l'Assemblea non abbia diversamente disposto, i termini e le condizioni di tale opzione e le modalità per il suo esercizio vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico della Società.

Articolo 9

L'alienazione e/o il trasferimento sotto qualsiasi forma delle azioni è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci diversi dal socio alienante.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le sue azioni ne dà comunicazione per lettera raccomandata, anticipata a mezzo di comunicazione facsimile od e-mail, (indicando il nominativo e

l'indirizzo o sede dell'acquirente, il numero delle azioni alienande, il loro prezzo e le condizioni di pagamento), al Consiglio di Amministrazione in persona del suo Presidente od Amministrazione Delegato o all'Amministratore Unico

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà inviare, entro 15 (quindici) giorni, a tutti gli altri soci una comunicazione riportando i termini e le condizioni dell'offerta di vendita di cui sopra, a mezzo raccomandata, anticipata via facsimile e/o e-mail.

Le azioni in parola si intendono offerte in prelazione agli altri soci al medesimo prezzo ed alle condizioni di cui appresso, con l'avvertenza che tutte le comunicazioni di seguito specificate andranno effettuate per lettera raccomandata anticipata a mezzo di comunicazione facsimile e/o e-mail:

A) entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data del ricevimento della comunicazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, ciascun socio diverso dall'alienante avrà diritto di esercitare la prelazione, proporzionalmente alla partecipazione posseduta ovvero anche per tutte le azioni offerte in prelazione e rimaste eventualmente inoperte da parte degli altri soci, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente od Amministratore Delegato o all'Amministratore Unico; questi comunica a tutti i soci, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione da parte degli stessi o dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra, le comunicazioni ricevute di esercizio della prelazione, ovvero la mancata ricezione delle comunicazioni medesime; dopodiché, nel caso in cui sia stata esercitata la facoltà di acquisto da parte dei soci, la compravendita viene con salvezza della facoltà di rinuncia di cui al paragrafo (B) perfezionata tra i soci entro i 30 (trenta) giorni successivi;

B) qualora l'offerta in prelazione sia stata accettata per numero di azioni inferiore a quello delle azioni alienande, il socio alienante ha facoltà di rifiutare la vendita parziale agli altri soci, dandone comunicazione al o all'Amministratore Unico, e per esso al suo Presidente od Amministratore Delegato, ed agli altri soci entro 15 (quindici) giorni successivi alla data della comunicazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico di cui al paragrafo (A); trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, salvo diverso accordo tra le parti, il socio alienante può trasferire entro i successivi 60 (sessanta) giorni, tutte le azioni alienande al nominativo dell'acquirente comunicato in origine al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ad un prezzo non inferiore a quello indicato in detta comunicazione nonché alle condizioni di pagamento precisate; una volta trascorso il predetto periodo di 60 (sessanta) giorni le azioni saranno nuovamente soggette a prelazione;

C) qualora la facoltà di acquisto non sia esercitata, il socio alienante ha, per un periodo di 60 (sessanta) giorni a far tempo dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico relativa al mancato ricevimento di accettazioni da parte degli altri soci di cui al paragrafo (A), la facoltà di trasferire tutte le azioni alienande al nominativo dell'acquirente comunicato in origine al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ed ai soci ad un prezzo non inferiore a quello indicato in detta comunicazione nonché alle stesse condizioni di pagamento ivi precisate, dopodiché le azioni saranno nuovamente soggette a prelazione.

La prelazione si applica a qualsiasi caso di alienazione e/o trasferimento delle azioni, anche fra soci, sotto qualsiasi forma effettuata, ivi inclusi in via meramente esemplificativa la cessione dei diritti di opzione rivenienti da un aumento di capitale (anche asservito ad obbligazioni convertibili), la permuta od il conferimento in natura o sotto altra forma delle stesse ad altre Società di capitali od persone, Enti, Fondazioni, Associazioni e/o altre tipologie organizzative anche se prive di personalità giuridica, ad eccezione dei trasferimenti per successione a causa di morte e dei trasferimenti tra vivi tra coniugi e parenti in linea retta entro il terzo grado (cioè nell'ambito nonni-nipoti) ed in linea collaterale entro il secondo grado (cioè nell'ambito dei fratelli o sorelle).

La prelazione non si applica altresì all'alienazione e/o trasferimento delle azioni disposte dai soci persone giuridiche che siano investitori istituzionali (Enti creditizi, istituzioni finanziarie o fondi) ma limitatamente all'alienazione e/o trasferimento a favore di altre Società o fondi controllanti, controllati o gestiti dal medesimo socio investitore istituzionale che procede all'alienazione e/o trasferimento.

Inoltre la prelazione non si applica nei casi espressamente dichiarati esenti in forza di un accordo in essere tra i soci e la Società, che sia stato depositato presso il Registro delle Imprese o trascritto sul libro soci.

Le disposizioni che precedono si applicano, mutatis mutandis, anche ad ogni trasferimento di diritti di opzione ed alla costituzione o trasferimento di ogni altro diritto inerente alle azioni della Società.

In particolare, la costituzione di diritti di pegno, usufrutto ovvero di qualsiasi altro vincolo sulle azioni, dovrà essere comunicata agli altri soci con la procedura sopra prevista, unendo alla comunicazione al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente od Amministratore Delegato, o all'Amministratore Unico, copia del documento costitutivo del vincolo e l'indicazione del beneficiario del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente od Amministratore Delegato, o l'Amministratore Unico, a sua volta, informerà ciascun socio della comunicazione ricevuta dal socio costituente il vincolo, unendo copia della sua comunicazione e della documentazione a quella allegata, ed informerà nello stesso modo il beneficiario del vincolo delle restrizioni di cui al presente articolo ai trasferimenti delle azioni anche in conseguenza dell'escussione del vincolo a suo favore costituito, intendendosi operante la prelazione anche in tale espressa evenienza ivi inclusa l'escussione giudiziale dei gravami sulle azioni.

I sopra descritti obblighi di offerta in prelazione ricadono, mutatis mutandis, anche sui titolari di obbligazioni nominative convertibili e/o di warrants.

Sui certificati azionari, delle obbligazioni nominative convertibili e sui titoli rappresentativi dei warrants viene trascritta la seguente annotazione:

“Il trasferimento sotto qualsiasi forma, delle azioni/obbligazioni nominative convertibili/warrants rappresentate dal presente certificato, e/o la costituzione di diritti di pegno, usufrutto o di qualsiasi altro vincolo sulle azioni/obbligazioni nominative convertibili/warrants rappresentate dal presente certificato, è subordinato alle restrizioni ed alle modalità di cui all'articolo 9 dello statuto sociale”.

Qualsiasi alienazione e/o trasferimento di azioni e/o diritti di opzione e/o obbligazioni nominative convertibili e/o warrants della Società e/o costituzione di diritti di pegno, usufrutto o di qualsiasi altro vincolo sulle azioni e/o obbligazioni nominative convertibili della Società che avvenissero senza rispettare il diritto di prelazione dei soci con le modalità sopra specificate, sarà inefficace nei confronti della Società, così come dei soci e dei terzi; pertanto l'organo Amministrativo non annoterà nei libri sociali siffatta alienazione e/o trasferimento e/o costituzione di diritti e l'eventuale acquirente beneficiario del diritto o del vincolo non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti alle azioni e/o obbligazioni nominative convertibili e/o warrants.

Articolo 10

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nel Comune in cui ha sede la Società o altrove, purché in Italia, o nei Paesi dell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorra la particolare esigenza consistente nella necessità di attendere l'approvazione del

bilancio di esercizio di eventuali società partecipate.

Articolo 11

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si effettua, alternativamente, mediante avviso:

- da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- da pubblicarsi in almeno un quotidiano (Sole 24ORE o Corriere della Sera) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- da comunicare ai soci mediante posta elettronica o facsimile o lettera raccomandata o messaggio, ricevuti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, così come dell'ordine del giorno, tanto della prima che della seconda convocazione, In ogni caso, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 12

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea ordinaria e straordinaria per ogni azione di cui sia titolare.

Articolo 13

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

E' ammesso l'intervento in Assemblea per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

E' ammessa la rappresentanza nell'assemblea, a norma di legge.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine dal Vice-Presidente, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e da un Segretario.

Nell'Assemblea straordinaria, o quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Articolo 15

Le competenze dell'Assemblea ordinaria, nonché i requisiti per la sua costituzione e per la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge.

Articolo 16

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 17

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri o da un Amministratore Unico

Gli Amministratori possono non avere la qualità di socio.

Gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali.

Anche dopo la scadenza del mandato gli Amministratori rimangono in carica per gli affari di ordinaria amministrazione, fino all'accettazione della carica da parte del nuovo Consiglio.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Gli Amministratori non contraggono, per effetto della nomina, altra responsabilità che quella prevista dalla legge.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea, dal Presidente, dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Delegato, ove nominato, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente, da un Amministratore o da un Sindaco effettivo.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, da inviarsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, in carica a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di telegramma, telex, messaggio, facsimile od e-mail spediti almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima.

Anche in assenza di convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 19

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, dal Vice-Presidente, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Tutte le deliberazioni vengono trascritte sul relativo libro.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Il Presidente o chi ne fa le veci ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione previa assunzione degli obblighi di riservatezza da parte degli invitati, oltre che esperti ed osservatori esterni alla Società, i dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali (produzione, finanza e tesoreria, amministrazione e controllo, affari generali e societari) della Società o delle controllate, con funzioni consultive (e con obbligo di riservatezza) sulle materie cui tali soggetti sovrintendano e che siano argomento di discussione della riunione.

Articolo 20

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, provvede ad eleggere tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga e già non vi abbia provveduto l'Assemblea, può anche

nominare un Presidente Onorario che avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e di intervenire in Assemblea, senza peraltro facoltà di voto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati, Direttori, nonché Procuratori speciali determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, non oltre la sua prima successiva riunione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società del Gruppo.

In particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, sulle operazioni poste in essere che assumano un'incidenza rilevante sulla situazione economico-patrimoniale della Società e delle controllate o che possano presentare elementi di criticità, sulle operazioni infra gruppo (inclusi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura) poste in essere con parti correlate o che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione :

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la nomina del Comitato Esecutivo e fissazione della sua durata e delle sue attribuzioni e della remunerazione dei suoi componenti;
- la remunerazione degli Amministratori Delegati;
- l'eventuale istituzione di Comitati e Commissioni con funzioni consultive, determinandone la competenza, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Le seguenti deliberazioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i membri presenti alla adunanza del Consiglio:

- acquistare, vendere o permutare beni immobili e diritti, reali immobiliari, per un importo superiore a Euro 500.000 (cinquecentomila) anche se mediante frazionamento in singole operazioni di importo minore che facciano parte di un'operazione unitaria di importo complessivamente superiore;
- stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare o di finanziamento, sotto qualsiasi forma, per un importo superiore a Euro 500.000 (cinquecentomila) (fatto salvo il normale credito commerciale rappresentato da anticipazioni su fatture ed operazioni similari), anche se mediante frazionamento in singole operazioni di importo minore che facciano parte di un'operazione unitaria di importo complessivamente superiore;
- acquistare, vendere, permutare od affittare aziende o rami aziendali;
- vendere, permutare o cedere sotto qualsiasi forma partecipazioni sociali (azioni, quote, obbligazioni convertibili o cum warrant) od altre interessenze (inclusi warrant) in società, enti od imprese;
- acquistare o sottoscrivere partecipazioni sociali di controllo (azioni, quote, obbligazioni convertibili o cum warrant) od altre interessenze sempre di controllo (inclusi warrant) in società, enti od imprese, esercitare o rinunciare a diritti di opzione o prelazione su partecipazioni sociali (azioni, quote, obbligazioni convertibili o cum warrant) od altre interessenze (inclusi warrant) in società, enti od imprese;
- acquistare, vendere, permutare o cedere sotto qualsiasi forma, compresa la licenza d'uso, marchi od altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale incluso il Know How per un importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila virgola zerozero) anche se effettuate mediante frazionamento in singole operazioni di importo minore che facciano parte di un'operazione unitaria di importo complessivamente superiore;
- tutti gli atti dispositivi e/o acquisitivi (ivi compresi contratti di licenza o di utilizzo a qualsivoglia

titolo) riguardanti le molecole (oggetto di studio della Società), il Know How ad esse relativo ed i processi di formulazione dei brevetti per un importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) anche se effettuate mediante frazionamento in singole operazioni di importo minore che facciano parte di un'operazione unitaria di importo complessivamente superiore;

- concedere garanzie personali o reali sotto qualsiasi forma.

Art. 21

Il o o all'Amministratore Unico ha facoltà di istituire un Comitato Scientifico, nominandone i membri in un numero non inferiore a tre, definendo la durata della carica. Il Comitato scientifico, ove costituito, rientra tra gli organi statutari della società. I compensi dei membri del Comitato Scientifico sono determinati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico all'atto della nomina. La carica di membro del Comitato Scientifico è cumulabile con quella di Consigliere di Amministrazione della Società.

Art. 22

I membri del Comitato Scientifico nominano tra di loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e fissano le norme di funzionamento del Comitato stesso, ove non già determinate dal Consiglio. Il potere di convocazione del Comitato Scientifico spetta al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, ove nominato, ovvero a due membri del Comitato stesso.

Art. 23

Il Comitato Scientifico è organo consultivo e svolge la funzione di indirizzo e controllo dell'attività scientifica.

Il Comitato Scientifico:

- a. fornisce pareri al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ogni qual volta venga consultato, oppure di sua iniziativa, quando ritenga opportuno esprimere il proprio parere;
- b. collabora alla organizzazione di rassegne, seminari, convegni ed incontri;
- c. coadiuva il Presidente nelle pubbliche relazioni;
- d. almeno uno dei suoi membri partecipa di diritto alle riunioni del CdA, senza diritto di voto;
- e. predispose una relazione annuale sullo stato dell'attività scientifica, della quale il CdA tiene conto nella redazione della relazione al bilancio di esercizio.

Articolo 24

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente ed, ove nominati, al Vice-Presidente ed a ciascun Amministratore Delegato in via disgiuntivo, o all'Amministratore Unico, ove esistente, per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 25

Agli Amministratori spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea ordinaria può assegnare agli Amministratori un emolumento annuale che può anche essere determinato in tutto od in parte come partecipazione agli utili sociali conseguiti dalla Società, nonché può prevedere un trattamento per fine mandato ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 917/86 ed altre norme in materia.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei componenti del Comitato esecutivo e degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Procuratori speciali.

Articolo 26

Il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi, soci o non soci, e due sindaci supplenti, è disciplinato dalla legge.

Il controllo contabile della società è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione

iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Esso può essere altresì affidato al Collegio Sindacale, ove consentito dalla legge.

Articolo 27

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Successivamente alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico redige il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Per la predisposizione e l'approvazione del bilancio si applicano le norme di legge.

Articolo 28

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono tempestivamente, con le modalità più opportune e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate.

In particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, sulle operazioni poste in essere che assumano un'incidenza rilevante sulla situazione economico-patrimoniale della Società o delle controllate o che possano presentare elementi di criticità, sulle operazioni infra gruppo (inclusi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura) poste in essere con parti correlate o che siano atipiche od inusuali rispetto alla normale gestione d'Impresa.

Articolo 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea ordinaria per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare, fermo restando che, in assenza di diverse destinazioni di detto residuo per disposizione inderogabile di legge o di espressa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, l'Assemblea dovrà assegnare a remunerazione dei soci almeno il 30% (trenta per cento) dell'utile distribuibile.

Ricorrendone le condizioni di legge, resta comunque in facoltà dell'Assemblea ordinaria, anche a di fuori della deliberazione sul bilancio dell'esercizio annuale, di stabilire distribuzioni ai soci di acconti su dividendi, utili accantonati o riserve, od altre attività distribuibili.

Articolo 30

Il pagamento dei dividendi viene effettuato con le modalità stabilite dall'Assemblea entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla delibera di approvazione del bilancio, presso le casse incaricate indicate nella delibera assembleare od, in assenza, designate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Articolo 31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono in favore della Società.

Articolo 32

In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione.